

CONTRATTO
n. 422/ACU/2019

Lotto n. 3

Cig: 8028819708

Cig derivato: 8270157D71

CUMA S.r.l.

INDICE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI.....	5
ARTICOLO 2 – OGGETTO – OBBLIGHI APPALTATORE	5
ARTICOLO 3 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO – RESPONSABILE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO	8
ARTICOLO 4 – DURATA – CANONE MENSILE	8
ARTICOLO 5 – VERIFICA FUNZIONALITA' E CONFORMITA' DEGLI AUTOMEZZI – MODALITA' DI PAGAMENTO	10
ARTICOLO 6 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO.....	10
ARTICOLO 7 - PENALI	11
ARTICOLO 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	12
ARTICOLO 9 - RECESSO	14
ARTICOLO 10 - GARANZIA.....	14
ARTICOLO 11– ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE	15
ARTICOLO 12 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI - CONTRIBUTIVI.....	16
ARTICOLO 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO	16
ARTICOLO 14- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	17
ARTICOLO 15 - SICUREZZA SUL LAVORO.....	18
ARTICOLO 16 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	18
ARTICOLO 17 - VARIANTI	18
ARTICOLO 18 - ELEZIONE DI DOMICILIO	18
ARTICOLO 19 - SPESE CONTRATTUALI	18

ARTICOLO 20 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ -CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO.....	19
ARTICOLO 21 - FORO COMPETENTE	21
ARTICOLO 22 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO	21
ARTICOLO 23 - DISPOSIZIONI FINALI	21
ARTICOLO 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	22

CONTRATTO

TRA

ASIA Napoli S.p.A. con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* ing. Francesco Mascolo, nato a Crispano l'8 settembre 1970 - Codice Fiscale e Partita Iva 07494740637 - (di seguito denominata anche "Stazione Appaltante")

E

Cu.ma S.r.l. con sede in Giugliano in Isernia (IS) alla Via Umbria 179, in persona dell'Amministratore Sig. Gennaro Bianco, nato a Mugnano di Napoli, in data 2 settembre 1996 - Codice Fiscale e Partita Iva 00840400949 - (di seguito denominato "Appaltatore")
Congiuntamente definite "Parti".

PREMESSO

1) che ASIA Napoli S.p.A. ha indetto la procedura aperta n. **422/ACU/2019**, suddivisa in quattro lotti, per l'affidamento, mediante accordo quadro con più operatori, il servizio di nolo a freddo **di n. 1 automezzo centralina 20 mc, n. 16 automezzi Media Portata 10 mc, n. 3 automezzi Media Portata 7 mc, n. 38 automezzi di piccola portata 5 mc**, da destinare alla raccolta dei rifiuti urbani, compresi quelli provenienti da raccolta differenziata, così suddivisi per lotto:

Lotto	Tipo di automezzo	n. automezzi
1	Centralina 20 mc	1
2	Media Portata 10mc	16
3	Media Portata 7mc	3
4	Piccola Portata 5mc	38

- 2) che la gara è stata pubblicata sulla GUUE GU/S S179 n. 436432 del 17 settembre 2019;
- 3) che all'esito delle operazioni di gara, con determina n. 15 del 16 gennaio 2020 del Direttore Generale, è stata disposta l'aggiudicazione del Lotto n. 3 in favore del concorrente Cu.ma S.r.l.;
- 4) che il concorrente si è dichiarato disponibile a fornire ad ASIA a titolo di nolo a freddo n. 2 automezzi media portata da 7 mc;

5) che inoltre la Stazione Appaltante ha inoltrato, sulla Banca Dati Nazionale Antimafia, con protocollo Pr_Nautg_Ingresso_000797_20200109, la richiesta di informativa antimafia per la società Cu.ma S.r.l.;

6) che a tutt'oggi non sono pervenute tali informazioni da parte della suddetta Banca dati, per cui essendo trascorsi 30 giorni dalla richiesta si può procedere alla stipula del contratto sotto condizione risolutiva come previsto dall'art. 92, comma 3, del D.lgs n. 159/2011;

7) che l'Appaltatore ha dichiarato di avere come centro di assistenza autorizzato la Società F.lli Di Matteo Service S.r.l. per l'esecuzione dell'assistenza e manutenzione in garanzia post-vendita e per quella a guasto o a danno, munito di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

8) che in funzione della sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore ha presentato entro il termine prescritto, i seguenti documenti:

- cauzione definitiva a garanzia delle prestazioni dedotte in contratto;
- le polizze RTC e RCO previste dal Disciplinare di gara.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

I termini riportati nel Contratto con la lettera maiuscola avranno il significato di seguito indicato:

- per **Appaltatore** si intende la società CU.MA S.r.l.;
- per **Stazione Appaltante/ASIA** si intende ASIA Napoli S.p.A. come in epigrafe identificata;
- per **Contratto** si intende il presente contratto sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore;
- per **Disciplinare:** si intende il Disciplinare Tecnico consegnato in sede di gara;
- per **Responsabile del Procedimento** si intende il Sig. Mario Liberatore;
- per **ordinativo** si intende l'ordinativo emesso dal Responsabile del Procedimento e trasmesso a mezzo e-mail all'Appaltatore con l'indicazione del numero di automezzi da concedere a nolo per il singolo mese, del luogo e dei tempi di consegna;
- per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

ARTICOLO 2 – OGGETTO – OBBLIGHI APPALTATORE

2.1 La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, l'incarico di eseguire il servizio di **nolo a freddo** attraverso la messa a disposizione, mensile, di n. 2 automezzi media portata da 7

mc, conformi alle schede tecniche e al disciplinare tecnico, da destinare alla raccolta dei rifiuti urbani. Nel periodo di durata del presente contratto (cfr art. 4), la Stazione Appaltante si riserva di emettere ordinativi con l'indicazione del numero di automezzi da concedere in nolo a freddo, della durata del nolo, nonché del luogo e dei tempi di consegna. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire gli ordinativi nel rispetto dei termini e delle modalità indicate dalla Stazione Appaltante.

2.2 Il presente contratto include anche:

- a) le attività di manutenzione e/o riparazione degli automezzi, ordinaria e straordinaria, così come dettagliate nel Disciplinare Tecnico;
- b) la copertura assicurativa di ciascun automezzo comprensiva di RCA, FURTO e INCENDIO, KASKO franchigia di 500,00 euro su singolo sinistro;
- c) la gestione dei sinistri ed il soccorso stradale.

2.3 L'Appaltatore si obbliga:

- a) a consegnare gli automezzi di media portata conformi alle schede tecniche fornite in sede di gara corredati del libretto di circolazione e copia del certificato di proprietà;
- b) a trasmettere, entro 7 giorni dalla stipula del contratto, alla Stazione Appaltante le attestazioni di cui all'art. 15, comma 3, del DM Ambiente 3 giugno 2014 n°120 della idoneità del mezzo di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare, redatte secondo lo schema allegato in gara. Tale attestazione sarà firmata dal Responsabile Tecnico di ASIA;
- c) a consegnare gli automezzi media portata da 7 mc oggetto dell'ordinativo emesso, in maniera da consentire l'iscrizione nell'elenco a disposizione di ASIA presso l'ANGA entro 10 giorni dalla stipula del contratto. Tale consegna deve essere eseguita presso le sedi degli autoparchi di ASIA che saranno indicate, di volta in volta indicati, dai Servizi Territoriali di quest'ultima;
- d) a garantire il mantenimento degli automezzi in perfetto stato di efficienza e di funzionamento per tutta la durata del contratto;
- e) ad eseguire controlli periodici e programmati (almeno con cadenza mensile) sugli automezzi, provvedendo, ove necessario, alla manutenzione ordinaria e alla riparazione e/o sostituzione di parti e componenti soggetti ad usura (es. pneumatici) nonché alla sostituzione di materiali di consumo (es. olio, rabbocco di fluidi e freni), attenendosi alle condizioni e ai termini previsti nel Disciplinare Tecnico;

- f) a provvedere con cadenza mensile al lavaggio e all'ingrassaggio degli automezzi, verificando la presenza della marchiatura a fuoco sugli pneumatici. Per il lavaggio e l'ingrassaggio degli automezzi sarà riconosciuto lo stesso importo di acquisto per analogo servizio sostenuto da ASIA;
- g) a provvedere, a propria cura e spese, al ritiro degli automezzi per l'attività di cui alle precedenti lett. e) ed f) e alla conseguente riconsegna dello stesso presso le sedi di volta in volta indicate da ASIA;
- h) a provvedere all'esecuzione degli interventi di riparazione anche in caso di guasto degli automezzi provocati da ASIA, fermo restando quanto previsto dall'art. 4.4 del Disciplinare Tecnico;
- i) a trasmettere entro il giorno 5 di ogni mese, al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, un report riepilogativo degli automezzi concessi in nolo a freddo nel mese precedente con indicazione della tipologia e della durata del servizio;
- l) ad espletare, nel caso di danni subiti dagli automezzi, tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa/polizza kasko da parte della compagnia di assicurazioni;
- m) a farsi carico per tutta la durata del contratto di qualunque tassa, bollo o imposta gravanti sui veicoli noleggiati, ad eccezione delle multe per infrazioni al Codice della Strada, ed accollarsi tutti i costi delle polizze assicurative;
- o) a fornire un numero telefonico di pronto intervento che deve essere attivo tutti i giorni compresi i festivi, 24 ore su 24;
- p) ad indicare il nominativo di un referente a cui la Stazione Appaltante potrà rivolgersi per eventuali comunicazioni;
- q) ad attenersi ad ogni altra previsione e/o obbligo previsto nel Disciplinare Tecnico e dalle specifiche tecniche parte integrante del presente contratto;
- r) ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, le disposizioni del Codice Etico, del Codice di Comportamento e del Protocollo di Legalità che dichiara di conoscere e di accettare.

ARTICOLO 3 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO – RESPONSABILE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO

3.1 Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs n. 50/2016, controlla l'esecuzione contratto congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione del contratto (di seguito anche DEC).

3.2 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto riceve dal Responsabile del Procedimento le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità del servizio. Fermo restando quanto sopra, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

3.3 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto impartisce all'Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio che devono riportare sinteticamente le ragioni e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al Responsabile del Procedimento. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute nell'ordine di servizio.

3.4 Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto si attiene a quanto disposto dal D.M. n. 49/2018.

3.5 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nell'espletamento di tali funzioni, si avvale anche di personale della Stazione Appaltante e, in particolare, dei Responsabili Operativi di Distretto di ASIA.

3.6 Le comunicazioni nei confronti dell'Appaltatore, per il tramite del responsabile del servizio, si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazione a mezzo fax o e-mail. A tal fine l'Appaltatore ha indicato quale responsabile del servizio i Sigg.ri Claudio Vecchione recapito telefonico 393.8623915 e il Sig. Daniele La Rocca 393.8294619 reperibili al seguente indirizzo e-mail: ufficiotecnico@cumasrl.com.

ARTICOLO 4 – DURATA – CANONE MENSILE

4.1 Durata

La durata del contratto è fissata in 6 mesi, decorrenti dal 1 marzo 2020, data del verbale di avvio

del servizio di nolo, previa iscrizione nell'elenco di automezzi a disposizione di Asia presso l'Albo Nazionale dei Gestori Rifiuto (di seguito anche ANGA). Resta inteso che qualora allo spirare dei 6 mesi l'importo contrattuale di Euro **38.400,00**. non si sia ancora esaurito, la durata del contratto si prolungherà fino all'esaurimento di detto importo. Nel corso di tale periodo di durata, la Stazione Appaltante emette gli ordinativi di cui all'art. 1.

4.2 La Stazione Appaltante si riserva di esercitare l'opzione di rinnovare il presente contratto per un ulteriore periodo di 6 mesi, nei limiti di importo di euro **38.400,00** oltre IVA. Nel caso di esercizio dell'opzione da parte della Stazione Appaltante sarà obbligo dell'Appaltatore:

- a) estendere la validità delle garanzie definitive nonché la validità delle polizze RCA, furto, incendio, kasko con franchigia di € 500,00, RCT e RCO per tutto il periodo di prolungamento della durata contrattuale e a tutti gli automezzi oggetto di opzione;
- b) proseguire il servizio per l'ulteriore durata ovvero per gli ulteriori automezzi noleggiati agli stessi patti e condizioni stabiliti nel presente contratto.

L'opzione di rinnovo deve essere esercitata mediante comunicazione scritta, da trasmettere a mezzo pec all'Appaltatore, 10 giorni prima rispetto al momento in cui deve avere efficacia.

4.3 Canone Mensile

Il canone mensile, per ciascun automezzo, è pari ad Euro **3.008,00** oltre IVA (al netto del ribasso offerto del **6%**). Le Parti convengono che il corrispettivo contrattuale debba intendersi pattuito a misura, nel senso che l'importo da corrispondere all'Appaltatore viene determinato applicando il canone mensile pattuito per ciascun automezzo per il numero di automezzi concessi in noleggio nel mese di riferimento.

4.4 La Stazione Appaltante, per gli interventi di riparazione di guasti o danni causati nel periodo di 24 mesi, riconosce i seguenti importi:

- a) Euro **29,97/h** per la manodopera;
- b) un importo ribassato del **0,1%** sul listino prezzi parti di ricambio delle attrezzature e del telaio, presentato in gara, già ribassato del 15%.

Resta inteso che l'importo massimo previsto per la manutenzione dell'automezzo ammonta ad Euro **18.000,00** per sei mesi oltre IVA.

ARTICOLO 5 – VERIFICA FUNZIONALITA' E CONFORMITA' DEGLI AUTOMEZZI

5.1 La Stazione Appaltante, all'atto della consegna di ciascun automezzo, esegue la verifica di conformità dello stesso rispetto a quanto previsto nelle specifiche tecniche e nel disciplinare tecnico. Qualora la verifica dia esito negativo, l'Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione entro 7 giorni, consegnando altro automezzo perfettamente funzionante e conforme alle Specifiche Tecniche.

ARTICOLO 6 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO

6.1 L'Appaltatore, entro il giorno 5 di ciascun mese di durata dell'appalto, deve trasmettere al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, un report riepilogativo dei servizi espletati di cui al precedente art. 2 lett. i). Entro i successivi 10 giorni il DEC, anche sulla base dei documenti acquisiti e delle verifiche svolte, emette il certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione con cui attesta che i servizi di nolo a freddo sono stati resi in modo corretto, regolare e conforme a quanto previsto nel presente contratto, nel disciplinare tecnico e nelle specifiche tecniche. All'esito positivo della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla stessa, il Responsabile Unico del Procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.

6.2 La fattura, da emettere con cadenza mensile, deve riportare il CIG derivato della gara, obbligatorio ai fini del pagamento, e deve essere corredata dal certificato di pagamento emesso dal RUP. Il pagamento della fattura avviene in maniera posticipata a 60 giorni f.m. dalla presentazione della stessa da parte dell'Appaltatore.

Le fatture devono riportare obbligatoriamente negli appositi campi previsti nel tracciato ministeriale del file XML per l'emissione della fattura elettronica il numero del CIG derivato della gara **8270157D71** ed ordine, il codice univoco dell'Asia Napoli per l'emissione della fattura elettronica è **M5UXCR1**. La fattura intestata ad A.S.I.A. – Napoli Spa, Via Ponte dei Francesi 37/D - 80146 Napoli. Le fatture emesse dall'Appaltatore soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 così come emendato dall'art. 1 del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella Legge n. 96/2017).

Il pagamento della fattura è subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602. I pagamenti verranno

effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario/postale dedicato di cui alla Legge 136/2010. Eventuali contestazioni in merito alle prestazioni rese sospendono i termini di pagamento. Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ARTICOLO 7 - PENALI

7.1 La Stazione Appaltante, fermo restando il risarcimento del maggior danno, si riserva di applicare:

- a) una penale pari ad Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui al precedente articolo 2 lett. b) nella consegna delle attestazioni di cui all'art. 15, comma 3, del DM Ambiente 3 giugno 2014 n. 120;
- b) una penale pari al canone giornaliero del singolo automezzo di media portata per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di consegna di cui al precedente art. 2 lett. c);
- c) una penale pari al canone giornaliero del singolo automezzo nel caso in cui la verifica di cui al precedente articolo 6 dia esito negativo. Tale penale sarà applicata per ogni giorno decorrente dalla data in cui si esegue tale accertamento fino alla data in cui l'Appaltatore provvede alla sostituzione dell'automezzo;
- d) una penale giornaliera di Euro 300,00 qualora l'intervento di riparazione e/o manutenzione ordinaria dell'automezzo non si concluda entro le 24 ore dalla richiesta, fermo restando il mancato pagamento del canone da parte di ASIA (cfr paragrafo 4.4.1 del DT);
- e) una penale giornaliera di Euro 300,00 qualora l'Appaltatore non rispetti il termine di esecuzione dell'intervento di riparazione, in caso di guasto imputabile alla Stazione Appaltante, concordato in sede di preventivo, fermo restando il mancato pagamento del canone da parte di ASIA (cfr paragrafo 4.4.2 del D.T.);
- f) una penale giornaliera di Euro 300,00 qualora l'Appaltatore non rispetti il termine di sostituzione dell'automezzo nei casi previsti dagli articoli 4.5 e 4.6 del disciplinare tecnico.

7.2 Modalità di contestazioni delle penali

Gli inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione delle penali innanzi descritte, verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto entro

il termine di 5 giorni dal rilevato inadempimento. L'Appaltatore può comunicare le proprie deduzioni al Direttore dell'Esecuzione del Contratto/RUP nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Direttore dell'Esecuzione del Contratto/RUP ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali sopra indicate.

7.3 Modalità di applicazione delle penali

La Stazione Appaltante si riserva di detrarre l'importo delle penali innanzi indicate dalle fatture ammesse a pagamento, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali

ARTICOLO 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

8.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del Contratto previste dall'art. 108 del Codice, la Stazione Appaltante risolve il Contratto nei seguenti casi:

- a. qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, del Codice nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
- b. nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
- c. qualora a carico dell'Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo;
- d. qualora l'Appaltatore venga sospeso o cancellato dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- e. revoca/mancato rinnovo dell'iscrizione alla white list della competente Prefettura;
- f. nel caso di subappalto abusivo e/o non autorizzato o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto.

La risoluzione del contratto nei casi contemplati dalle precedenti lettere da a) ad f) ha effetto dal momento della ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione con la quale la Stazione

Appaltante manifesti la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

8.2 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il Contratto nei seguenti casi:

- a. nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- b. nel caso di sospensione del servizio o di mancata ripresa dello stesso da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- c. nel caso di reiterate violazioni a quanto offerto in sede di gara, con particolare riguardo al numero e alla tipologia di automezzi offerti per l'esecuzione del servizio;
- d. in caso di violazione in materia di cessione del credito e del contratto di quanto previsto al successivo articolo 13;
- e. nel caso di reiterate inadempienze alle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- f. qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore del Contratto.

Nei casi contemplati dalle precedenti lettere, la Stazione Appaltante contesta, per iscritto, l'addebito all'Appaltatore dandogli un termine non inferiore a 5 giorni per controdedurre. Qualora le deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Responsabile del Procedimento ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del Contratto.

Gravi inadempienze (art. 108, comma 3 del D. Lgs n. 50/2016)

Al di fuori delle ipotesi innanzi contemplate, qualora il Direttore dell'Esecuzione accerti comportamenti dell'Appaltatore costituenti grave inadempimento alle obbligazioni oggetto dell'appalto tale da comprometterne la corretta esecuzione, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'Appaltatore. Su indicazione del Responsabile del procedimento il Direttore dell'Esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del contratto.

Ritardo nell'esecuzione del Contratto (art. 108, comma 4 del D. Lgs n. 50/2016)

Qualora, al di fuori dei precedenti casi per negligenza dell'Appaltatore, si sia verificato un ritardo nell'esecuzione del contratto, il Direttore dell'Esecuzione assegna all'Appaltatore un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni per le quali si è registrato il ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

8.3 Diffida ad adempiere ex art. 1454 Cod. Civ.

Fermo restando le ipotesi di risoluzione innanzi indicate, la Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di risolvere il Contratto in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto. In tale caso, la Stazione Appaltante provvede a contestare per iscritto le violazioni riscontrate, intimando l'Appaltatore a porvi rimedio entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con l'espresso avvertimento che decorso inutilmente il termine assegnato il Contratto si intende risolto di diritto.

8.4 Effetti della risoluzione del Contratto

In caso di risoluzione del Contratto per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Nel caso di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante si riserva il diritto di escutere la cauzione definitiva, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 9 - RECESSO

9.1 La Stazione Appaltante si riserva di recedere dal Contratto ai sensi dell'art. 109 del Codice.

9.2. L'Appaltatore dichiara di essere edotto del fatto che il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva come previsto dall'art. 92, comma 3, del D.Lgs n.159/2011.

ARTICOLO 10 - GARANZIA

10.1 L'Appaltatore ha prodotto la garanzia, di cui all'articolo 103 comma 1 del D. Lgs n. 50/2006, sotto forma di polizza fideiussoria nr. 1593119 rilasciata da Elba Assicurazione con la

formula "a prima richiesta", per un importo pari a 1.804,80 e scadenza contrattuale 28/01/2021.

10.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per le spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del Contratto. La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla garanzia anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

10.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 11– ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE

11.1 L'Appaltatore, nell'esecuzione del Contratto, si obbliga a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto della Stazione Appaltante e/o di terzi. In particolare, l'Appaltatore si accolla tutti i rischi connessi alle attività di raccolta rifiuti. A tal fine, la società Cu.ma S.r.l. ha prodotto polizza assicurativa n. 380799437 stipulata con Gruppo Generali con decorrenza 08/02/2019 e scadenza 08.08.2020 a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo del medesimo Appaltatore. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO non sono inferiori a € 1.500.000,00== per ogni evento dannoso.

11.2 In alternativa alla stipulazione di apposita polizza assicurativa, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata avente le stesse caratteristiche di quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente Contratto, fermo restando l'obbligo di manleva assunto dall'Appaltatore in base al presente articolo.

11.3 La polizza, o eventuale sua appendice, dovrà, altresì, essere vincolata a favore della Stazione Appaltante dalla data di stipula del Contratto (ovvero dalla data di avvio del servizio di nolo a freddo sotto riserva di legge del 1.3.2020) fino al rilascio del certificato finale di attestazione di regolare esecuzione del servizio e deve riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio.

11.4 La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso dell'Impresa aggiudicataria. Per tale garanzia potrà essere prevista una franchigia massima di € 500,00 per sinistro che rimarrà a carico dell'Azienda aggiudicataria.

11.5 L'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne la Stazione Appaltante da ogni azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e/o violazioni normative direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del Contratto. In caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

ARTICOLO 12 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI - CONTRIBUTIVI

12.1 L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

12.2 Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice.

ARTICOLO 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

13.1 E' ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 comma 13 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che:

a) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in

materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di impresa;

b) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante;

c) nell'atto di cessione venga riportato il CIG derivato della gara e a condizione che, con la sottoscrizione del medesimo atto, il cessionario si sia impegnato a utilizzare un conto corrente dedicato e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato all'Appaltatore riportando il CIG derivato della gara, obbligatorio ai fini del pagamento;

d) la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa.

13.2 La Stazione Appaltante, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto, ivi comprese quelle derivanti da una non corretta e regolare esecuzione dei servizi appaltati ovvero quelle derivanti dalle inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti da parte dell'Appaltatore. E' vietata qualsiasi forma di procura all'incasso.

13.3 E' fatto divieto di cedere di cedere il Contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione dello stesso e l'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 14- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

14.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine, l'Appaltatore indica il codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica:

IT25T0306940013100000006234 presso l'istituto bancario Banca Intesa San Paolo filiale di Frattamaggiore (NA) su cui è abilitata ad operare il **Sig. Gennaro Bianco**.

Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG derivato relativo alla gara.

14.2 Il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo Contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

14.3. L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

14.4 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 15 - SICUREZZA SUL LAVORO

15.1 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto. L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell'Appaltatore, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

15.2 L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del DUVRI consegnato in sede di gara nonché dei siti in cui deve eseguirsi il servizio.

ARTICOLO 16 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

16.1 Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore ha dichiarato di non ricorrere al subappalto.

ARTICOLO 17 - VARIANTI

17.1 Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

17.2 Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta dall'Appaltatore a meno che non sia stata preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante. Qualora siano state apportate modifiche o variazioni non approvate dalla Stazione Appaltante esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

ARTICOLO 18 - ELEZIONE DI DOMICILIO

18.1 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede in epigrafe identificata. Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante a mezzo pec entro 3 giorni ore dall'avvenuto cambiamento.

ARTICOLO 19 - SPESE CONTRATTUALI

19.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del Contratto sono a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del Contratto e a far recapitare copia registrata dello stesso alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 20 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ –CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

20.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" con particolare riguardo alle clausole di cui all'art. 8 dalla n. 1 alla n. 8 che di seguito si riportano:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere;

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa;

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub-contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 94 del D. Lgs n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali

d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al sub-appalto o sub-contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al sub-contratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni — salvo comunque il maggior danno — nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991;

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo superiore ai 30.000,00 relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario, in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola

movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile."

20.2 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, l'Appaltatore si impegna nei rapporti con la Stazione Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul sito www.asianapoli.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità dell'Appaltatore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, sarà facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

20.3 L'Appaltatore si impegna ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet www.asianapoli.it la cui violazione può legittimare la Stazione Appaltante a risolvere il Contratto.

ARTICOLO 21 - FORO COMPETENTE

21.1 Tutte le controversie, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

ARTICOLO 22 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO

22.1 Le Parti concordano nel ritenere allegati al Contratto i seguenti documenti, nessuno escluso, ancorché non uniti materialmente allo stesso, accettandone il contenuto:

- a) Disciplinare di gara;
- b) Disciplinare Tecnico e Schede Tecniche Automezzi;
- c) Offerta economica presentata dall'Appaltatore per ogni tipologia di automezzo.

ARTICOLO 23 - DISPOSIZIONI FINALI

23.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del Contratto nel suo complesso.

23.2 Eventuali modifiche al Contratto saranno efficaci solo se concordate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.

23.3 Per quanto non previsto dal Contratto si rinvia alle seguenti disposizioni normative nonché ai seguenti atti dell'ANAC: D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; D.p.r. n. 207/2010; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Legge n. 136/2010 e s.m.i., D. Lgs n. 152/2006, D.M. n. 49/2018 Linee

Guida dell'ANAC sugli appalti pubblici.

23.4 In caso di discordanza o contrasto tra le clausole del presente Contratto e quelle contenute negli altri atti di gara, prevarranno le prime sulle seconde.

23.5 Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale.

ARTICOLO 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679, ASIA dichiara che i dati contenuti nella documentazione prodotta vengono acquisiti e trattati esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di ottenerne la rettifica o la cancellazione.

Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale.

Napoli, 08/04/2020

ASIA Napoli Spa

Il Direttore Generale

L'Appaltatore

Cu.ma S.r.l.

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare specificatamente l'articolo 21 (Foro competente) del Contratto.

ASIA Napoli Spa

Il Direttore Generale

L'Appaltatore

Cu.ma S.r.l.